



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/09/2011

=====

ADDI' 30/09/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO -- CANGEMI -- MATTEI

DELIBERAZIONE N. 441

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Riordino degli Enti Agrari e delle Amministrazioni Separate del Lazio".



441 30 SET. 2011 n

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Riordino degli Enti Agrari e delle Amministrazioni Separate del Lazio".

## LA GIUNTA REGIONALE

**Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza**

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge 16.06.1927, n. 1766 "Conversione in legge con modificazioni del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, e del R.D. 16 maggio 1926, n.895 sulla stessa materia" e s.m.i.;
- VISTO il R.D. 26.02.1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno" e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 15.01.1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";
- VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 "Attuazione delle delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382";
- VISTA la legge regionale 18.02.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
- VISTO il regolamento regionale 06.09.2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;
- VISTA la Determinazione n. A1390 del 07.06.2010 "Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta normativa finalizzata al riordino degli Enti Agrari del Lazio";
- RAVVISATO che le disposizioni vigenti in materia di Enti Agrari sono caratterizzate da una notevole eterogeneità e frammentarietà;



441 30 SET. 2011 R

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dagli Enti Agrari del Lazio sulla bozza di legge di riordino degli stessi a seguito degli incontri tenutisi a Roma presso la sala Tirreno della Regione Lazio nei giorni 7 marzo e 4 aprile 2011;

RAVVISATA la necessità di introdurre una legge regionale che riordini gli Enti Agrari e le Amministrazioni Separate del Lazio;

TENUTO CONTO della nota prot. n. 59112 del 09.02.2011 con la quale la Direzione regionale Enti Locali e Sicurezza richiede alla Direzione regionale Attività della Presidenza il parere in ordine agli aspetti giuridico-legislativi sulla proposta di legge regionale concernente "Riordino degli Enti Agrari e delle Amministrazioni Separate del Lazio";

VISTA la nota prot. n. 222919 del 23.05.201 con la quale la Direzione regionale Attività della Presidenza ha inviato alla Direzione regionale Enti Locali e Sicurezza il testo della proposta di legge riformulato, come previsto dall'art. 65 comma 6 del regolamento regionale del 06.09.2002, n. 1, al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali;

VISTA la Relazione dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza;

All'unanimità

### DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Riordino degli Enti Agrari e delle Amministrazioni Separate del Lazio", che consta di numero 13 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.





ALLEG. alla DELIB. N. <sup>441</sup> \_\_\_\_\_  
Del. **30 SET. 2011**

**RELAZIONE  
ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE  
"RIORDINO DEGLI ENTI AGRARI E DELLE AMMINISTRAZIONI SEPARATE DEL  
LAZIO".**

Le disposizioni vigenti in materia di Enti Agrari sono caratterizzate da una notevole eterogeneità e frammentarietà, nonché lacunose e contraddittorie in merito alla gestione dei beni di diritto collettivo.

Si è ritenuto, pertanto, nell'attuale vuoto normativo dell'ordinamento regionale, anche in relazione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, procedere ad un riordino di tali enti improntato ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Nella formulazione della proposta di legge si è tenuto conto anche delle osservazioni proposte dagli stessi Enti Agrari a seguito di incontri promossi dall'Assessorato ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza.

Sono, quindi, dettati i criteri per il riordino e la fusione, nonché per la soppressione degli Enti Agrari e delle Amministrazioni Separate, fermo restando la tutela del personale.

La proposta prevede, inoltre, disposizioni in materia di vigilanza e controllo sull'attività e sugli organi degli Enti Agrari da parte della Giunta regionale. Spetta, invece, agli Enti Agrari esercitare il controllo e la vigilanza sul territorio attraverso il proprio personale.

E' prevista l'istituzione della "Consulta regionale degli Enti Agrari e delle Amministrazioni Separate", quale organismo permanente di consultazione tra gli enti stessi e l'amministrazione regionale, nonché la "Via dei tratturi e delle strade delle antiche universitates" e "la Giornata degli Enti Agrari del Lazio".

Sarà adottato uno statuto tipo per gli enti interessati a procedure di fusione e riordino.

**GIUSEPPE EMANUELE CANGEMI**



ALLEG. alla DELIB. N. 441 R  
EL 30 SET 2011

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"RIORDINO DEGLI ENTI AGRARI E DELLE AMMINISTRAZIONI  
SEPARATE DEL LAZIO"



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**Art. 1**  
*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione provvede al riordino delle università agrarie e delle altre associazioni agrarie di seguito denominate enti agrari, nonché delle amministrazioni separate dei beni civici frazionali, di seguito denominate amministrazioni separate, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di promuovere scelte di investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale ed ambientale.



## Art. 2

*(Criteri per il riordino degli enti agrari e delle amministrazioni separate. Ricognizione della situazione patrimoniale e finanziaria)*

1. La Giunta regionale, con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 11, provvede a definire i criteri per il riordino degli enti agrari e delle amministrazioni separate del territorio regionale ed, in particolare, indica:

a) i requisiti essenziali, in presenza dei quali, gli enti agrari e le amministrazioni separate rimangono in vita ovvero, in assenza dei quali, i suddetti enti ed amministrazioni separate sono soggetti alle procedure di riordino di cui alla presente legge;

b) i criteri per l'individuazione, tra le procedure di riordino disciplinate dagli articoli 3 e 4 della presente legge, dei procedimenti applicabili agli enti agrari e/o alle amministrazioni separate che non possiedono i requisiti per la loro sussistenza in vita ai sensi della lettera a).

2. In seguito alla definizione dei criteri per il riordino ai sensi del comma 1, la direzione regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominata direzione regionale competente, richiede agli enti agrari e alle amministrazioni separate presenti sul territorio regionale, la ricognizione della situazione patrimoniale e finanziaria degli enti e amministrazioni stessi. Della richiesta è data notizia ai comuni cui compete la vigilanza ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

3. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, gli enti agrari e le amministrazioni separate trasmettono alla direzione regionale competente la documentazione ivi prevista ed eventuali osservazioni e proposte in merito al processo di riordino. Entro lo stesso termine, i comuni di cui al medesimo comma 2 possono trasmettere alla Regione eventuali osservazioni.

4. In caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 3, alla ricognizione ivi prevista provvede d'ufficio la direzione regionale competente.



### Art. 3

*(Fusione degli enti agrari e delle amministrazioni separate)*

1. I procedimenti di fusione degli enti agrari e delle amministrazioni separate sono promossi d'ufficio dalla Regione. A tal fine, al termine della fase ricognitiva prevista dall'articolo 2, la direzione regionale competente comunica agli enti interessati per ogni ambito comunale, la sussistenza delle condizioni per la fusione. Entro centoventi giorni dalla comunicazione, gli enti interessati trasmettono alla Regione la deliberazione di fusione e di approvazione dello statuto del nuovo ente, sulla base dello statuto tipo di cui all'articolo 12, nonché un verbale di ricognizione il quale preveda:

- a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili, indicando la rispettiva destinazione d'uso;
- b) i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti;
- c) la situazione finanziaria e contabile;
- d) le unità di personale in servizio e il rispettivo stato giuridico ed economico.

2. In caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina un commissario ad acta per ogni ente inadempiente, ai fini dell'adozione, entro sessanta giorni dalla nomina, degli atti previsti dal citato comma 1.

3. La Giunta regionale, ricevute le deliberazioni di fusione di cui al comma 1, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL), prende atto delle stesse e approva lo statuto del nuovo ente.

4. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, il Presidente della Regione, con proprio decreto, dispone la successione del nuovo ente in tutti i rapporti attivi e passivi intestati agli enti che hanno proceduto alla fusione e dichiara contestualmente la soppressione di questi ultimi. Con il medesimo provvedimento il Presidente della Regione nomina un commissario straordinario che provvede all'indizione delle elezioni per la nomina dei nuovi organi di amministrazione, secondo quanto previsto dal nuovo statuto, nonché all'amministrazione dell'ente fino all'insediamento dei nuovi organi di amministrazione.



#### Art. 4

*(Soppressione degli enti agrari e delle amministrazioni separate)*

1. I procedimenti di soppressione degli enti agrari e delle amministrazioni separate sono promossi d'ufficio dalla Regione. A tal fine, al termine della fase ricognitiva prevista dall'articolo 2, la direzione regionale competente comunica agli enti e alle amministrazioni separate interessati per ogni ambito comunale, la sussistenza delle condizioni per la soppressione.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione, con proprio decreto, dichiara sciolti gli organi di amministrazione degli enti e amministrazioni suddetti e nomina contestualmente un commissario straordinario per ogni ente e amministrazione, il quale provvede, oltre all'amministrazione dell'ente, all'adozione, di un verbale di ricognizione attestante:

- a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili, indicando la rispettiva destinazione d'uso;
- b) i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti;
- c) la situazione finanziaria e contabile;
- d) le unità di personale in servizio e il rispettivo stato giuridico ed economico.

3. Il commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla nomina, trasmette al Presidente della Regione il verbale di ricognizione di cui al comma 2.

4. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 3, dichiara, con proprio decreto, la soppressione dell'ente agrario o dell'amministrazione separata interessata. Col medesimo provvedimento il Presidente della Regione dispone la successione del comune cui compete la vigilanza ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1999 e successive modificazioni in tutti i rapporti attivi e passivi intestati agli enti e amministrazioni soppressi.

5. Il decreto di cui al comma 4 è pubblicato sul BURL.

6. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 5 il commissario straordinario effettua la consegna dei beni al comune individuato quale successore, mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, dell'ente stesso.



Two handwritten signatures are present. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller signature below it.

7. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore del destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.



*Lo*  
*re*  
*M...*

**Art. 5**

*(Personale degli enti soppressi)*

1. Il personale di ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso gli enti soppressi è assegnato dal commissario regionale, sentite le organizzazioni sindacali, al comune successore con effetto dalla data di pubblicazione del decreto sul BURL, ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

2. Il comune successore subentra, altresì, negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato e negli eventuali rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di cui al comma 1.

3. Al personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente destinatario, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'ordinamento degli enti di provenienza alla data di cui al comma 1.



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located to the right of the stamp.

## Art. 6

### *(Vigilanza e controllo della Regione)*

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'attività e sugli organi degli enti agrari e delle amministrazioni separate, mediante:

- a) l'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi;
- b) il controllo, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e della coerenza con gli atti programmatori regionali, sugli statuti e sulle relative modifiche, nonché sui regolamenti dell'ente;
- c) il potere sostitutivo tramite la nomina di un commissario ad acta, previa diffida a provvedere, nel caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori;
- d) il controllo sugli organi, mediante atto di dichiarazione di decadenza degli stessi per impossibilità di funzionamento, per gravi irregolarità nel procedimento elettorale dei rispettivi organi, per gravi motivi relativi all'amministrazione dei beni e contestuale nomina di un commissario straordinario che provveda all'ordinaria amministrazione dell'ente fino alla costituzione dei nuovi organi tramite indizione delle elezioni nella prima tornata elettorale utile successiva alla nomina commissariale.

2. Ai fini dell'attività di controllo di cui al comma 1, lettere a) e b), gli enti interessati trasmettono alla direzione regionale competente i relativi atti.

3. I bilanci ed i conti consuntivi, adottati in conformità alle disposizioni della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e corredati del parere del revisore economico finanziario, sono approvati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data della relativa ricezione da parte della struttura regionale competente. Decorso inutilmente il termine, i suddetti atti si intendono approvati.

4. Gli atti sottoposti al controllo ai sensi del comma 1, lettera b), divengono esecutivi se entro trenta giorni dalla data di ricezione la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o non ne chiede chiarimenti. Nel caso di richiesta di chiarimenti gli atti diventano esecutivi se non ne viene pronunciato l'annullamento entro quindici giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti stessi.



**Art. 7**

*(Vigilanza territoriale)*

1. Gli enti agrari e le amministrazioni separate esercitano il controllo e la vigilanza sul territorio attraverso il proprio personale, che opera nei limiti dell'ambito territoriale, delle proprie competenze e del servizio cui è destinato, in ottemperanza ai regolamenti e allo statuto.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate anche in forma associata con gli altri enti agrari o amministrazioni separate confinanti o limitrofi.



Three handwritten signatures in black ink, located to the right of the stamp.

## Art. 8

*(Consulta degli enti agrari e delle amministrazioni separate)*

1. E' istituita, presso l'Assessorato competente in materia di enti locali, la Consulta regionale degli enti agrari e delle amministrazioni separate, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione tra gli enti stessi e l'amministrazione regionale.

2. La Consulta è composta da sette rappresentanti degli enti agrari e delle amministrazioni separate, designati ai sensi del comma 5 ed è presieduta, senza diritto di voto, dall'Assessore regionale competente in materia di enti locali.

3. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Regione, che provvede, altresì, alla sua costituzione e decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Presidente della Regione.

4. La Consulta si riunisce, su iniziativa del presidente, in via ordinaria almeno due volte l'anno, o in via straordinaria ogniqualvolta il presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione o su richiesta di almeno due quinti degli enti agrari e delle amministrazioni separate regionali.

5. La nomina dei componenti della Consulta designati dagli enti agrari e dalle amministrazioni separate avviene mediante elezione da parte dei medesimi enti e amministrazioni, indette dal Presidente della Regione con proprio decreto, le cui modalità procedurali sono definite con il regolamento regionale di cui all'articolo 11, in conformità ai seguenti principi:

- a) partecipazione al voto dei presidenti delle università agrarie o di loro delegati;
- b) possibilità per ciascun elettore di esprimere tante preferenze quanto sono i componenti da eleggere nella consulta;
- c) possibilità di presentare candidature entro quindici giorni dalla data fissata per le elezioni;
- d) definizione di un meccanismo elettorale che assicuri il pluralismo territoriale nella composizione della Consulta.

6. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.



**Art. 9**

*(Via dei tratturi e delle strade delle antiche universitates)*

1. Ai fini della valorizzazione dei territori di proprietà collettiva e gravati da diritti di uso civico, attraverso la definizione di percorsi turistico culturali, è istituita la "Via dei tratturi e delle strade delle antiche universitates", la cui disciplina attuativa è definita con successivo regolamento regionale ai sensi dell'articolo 11.



**Art. 10**

*(Giornata degli enti agrari del Lazio)*

1. La Regione istituisce la "Giornata degli enti agrari del Lazio" al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo svolto nel corso degli anni dagli enti stessi.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative e manifestazioni dirette a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale degli enti agrari, con particolare riferimento al contributo prestato dagli stessi allo sviluppo sociale e culturale del territorio.

3. Con regolamento regionale di cui all'articolo 11, sono definite le modalità di svolgimento della "Giornata degli enti agrari del Lazio", ivi compresa l'individuazione della data di celebrazione della stessa.



**Art. 11**  
*(Regolamento)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione nel quale sono definiti:

- a) i criteri per il riordino degli enti agrari e delle amministrazioni separate ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- b) le modalità di svolgimento delle elezioni della Consulta ai sensi dell'articolo 8;
- c) la disciplina per l'attuazione della "Via dei tratturi e delle strade delle antiche universitates" ai sensi dell'articolo 9;
- d) le modalità di svolgimento della "Giornata degli enti agrari del Lazio" ai sensi dell'articolo 10.



## Art. 12

(Statuto tipo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta uno statuto tipo per gli enti derivanti dai processi di fusione previsti dall'articolo 3, ovvero per gli enti che restano in vita nel rispetto dei criteri per il riordino dei medesimi previsti dal regolamento di cui all'articolo 11, nel quale siano previsti in particolare:

- a) la disciplina degli organi istituzionali e delle relative funzioni, prevedendo la durata in carica di cinque anni degli stessi organi, nonché, per quanto concerne l'organo collegiale di indirizzo e di controllo amministrativo, un numero massimo di cinque componenti, oltre al Presidente;
- b) criteri oggettivi di appartenenza alla categoria degli utenti nonché le modalità per assicurare il godimento dei beni a tutti gli utenti stessi e la conservazione del patrimonio collettivo;
- c) forme e meccanismi di partecipazione degli utenti all'attività amministrativa dell'ente, nonché forme di collaborazione tra l'ente ed associazioni, comitati o altri enti esponenti di interessi relativi al territorio di competenza.
- d) la previsione di strumenti di gestione economico-finanziaria la cui disciplina sia rispondente alle norme sul bilancio e sulla contabilità regionale di cui alla legge regionale n. 25/2001, nonché di strumenti di controllo finanziario e contabile attraverso la previsione della figura del revisore economico finanziario, quale organo nominato dall'organo collegiale di indirizzo e di controllo amministrativo nell'ambito degli iscritti al registro dei revisori contabili ovvero tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti.



**Art. 13**

*(Norma transitoria)*

1. Gli enti che restano in vita nel rispetto dei criteri per il riordino dei medesimi previsti dal regolamento di cui all'articolo 11, provvedono all'adeguamento dei relativi statuti e regolamenti alle norme contenute nella presente legge entro sessanta giorni dalla data di adozione dello statuto tipo da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12.

2. Qualora gli enti gestori non provvedano all'adempimento di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario ad acta.

3. Le spese per la corresponsione dei compensi al commissario incaricato, sono a carico dell'ente inadempiente.



A large, stylized handwritten signature in black ink, with the initials "M.F." written below it.